

DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. N. 50 DEL 2017

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018

Con la Circolare n.1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina della detrazione dell'IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 che, intervenendo sulla disciplina dettata dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

Pertanto, il diritto alla detrazione in parola sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Sul piano degli adempimenti contabili, è stata, altresì, modificata la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, l'articolo 25, primo comma, del citato D.P.R. n. 633, concernente il termine ultimo entro il quale è possibile annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo.

In base alla nuova formulazione, quindi, la fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal **1° gennaio 2017**, sempreché le stesse siano relative ad operazioni (acquisti di beni e di servizi e importazioni di beni) effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile a decorrere dalla medesima data.

REGIME DI CONSOLIDATO NAZIONALE E UTILIZZO DELLE PERDITE - CASI PARTICOLARI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2018

Con la Circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha dato dei propri chiarimenti sulla disciplina del consolidato nazionale e utilizzo delle perdite.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito alcune problematiche operative sulla determinazione della pretesa tributaria vantata nei confronti di soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, riguardanti:

- › l'utilizzo, in sede di accertamento, delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato e
- › il criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato.

TERMINE DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 29 gennaio 2018

Con la Risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali.

Nello specifico, è stato chiarito che, nel caso in cui oggetto di conservazione siano i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), essendo un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, ossia il 31 dicembre 2018.

STUDI DI SETTORE - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI NUOVI MODELLI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2018, sono stati approvati, definitivamente, i nuovi modelli dei 193 studi di settore, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture (50 studi), dei servizi (53 studi), del commercio (66 studi) ed alle attività professionali (24 studi), per il periodo d'imposta 2017.

Si ricorda che i modelli devono essere presentati dai contribuenti, che hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore.

I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli Esperti nella seduta del 14 dicembre 2017.

È previsto, inoltre, che anche le imprese minori in contabilità semplificata dovranno compilare i modelli degli studi di settore.

A tale riguardo, si fa presente che, nella predetta riunione della Commissione degli Esperti, è stata approvata una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile ai soggetti che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017, ai fini della corretta applicazione, nei confronti degli stessi, degli studi settore

I modelli sono disponibili dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).



REDDITI DI PERSONE FISICHE (PF), ENTI NON COMMERCIALI (ENC), SOCIETÀ DI PERSONE (SP), SOCIETÀ DI CAPITALI (SC), IRAP E CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE (CBM), PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Pubblicazione dei modelli definitivi

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio portale web (www.agenziaentrate.gov.it), i modelli di dichiarazione 2018, da utilizzare per il periodo d'imposta 2017, riguardanti:

- › Redditi Persone Fisiche (PF);
- › Redditi Società di capitali (SC);
- › Redditi Società di persone (SP);
- › Redditi Enti non commerciali (ENC);
- › Consolidato nazionale e mondiale (CNM);
- › IRAP.

Tra le novità di quest'anno per il modello Redditi PF, vi è l'introduzione di uno spazio dedicato agli affitti brevi e alla cedolare secca per le locazioni.

Nel medesimo modello dichiarativo è inserito, inoltre, un nuovo quadro dedicato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che effettuano l'opzione per aderire al regime d'imposta sostitutiva per i redditi realizzati all'estero.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito d'impresa, i relativi modelli dichiarativi hanno recepito gli aggiornamenti relativi al "Super ammortamento" e "iper ammortamento".

È stato inserito il nuovo prospetto "Comunicazione art. 4 – D.M. 4 agosto 2016", riservato ai contribuenti che esercitano le opzioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, per comunicare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento.

Tra le altre novità dei modelli, si segnalano l'introduzione della nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa improntata al "criterio di cassa" per le contabilità semplificate e, per coloro che intendono esercitare l'opzione per il regime agevolato avente a oggetto i marchi d'impresa ("patent box"), un apposito spazio ove indicare il numero dei marchi e l'ammontare del reddito agevolabile. Infine, tra i vari aggiornamenti dei nuovi modelli, rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie relative alle spese sostenute per gli interventi antisismici e riqualificazione energetica.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (COSIDDETTO "SPESOMETRO") - MODIFICHE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE E DELLE MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018, sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni (approvate con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 e del 28 ottobre 2016), a seguito delle novità legislative previste dal D.L. n. 148 del 2017, che ha introdotto delle disposizioni finalizzate a semplificare il predetto adempimento comunicativo. Quindi, per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente, è prevista la facoltà, per il contribuente, di comunicare, anziché i dati dei singoli documenti, i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Inoltre, i termini per l'invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria, sicché anche chi esercita l'opzione potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza del 28 febbraio 2018, prevista per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, è spostata al **6 aprile 2018**.